



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Responsabile di settore: MIGLIORINI SIMONA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14042 del 27-08-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6959 - Data adozione: 14/05/2020

Oggetto: D.Lgs. nr. 152/2006 Parte V° Titolo I° - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività; D.G.R.T. n. 303 del 09.03.2020 - Individuazione nuove categorie e criteri per le attività da assoggettare ad autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. nr. 152/2006. Approvazione allegati tecnici per attività di "Lavorazione inerti" e di "Lavorazione materiali lapidei ornamentali (marmi, pietre, graniti etc.)".

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/05/2020

Numero interno di proposta: 2020AD007619

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, Titolo I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”, così come modificata ed integrata dal D.Lgs 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dagli impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera”;

Vista la legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” ed in particolare l’art. 2 comma 3 in cui è previsto che “La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le specifiche categorie di stabilimenti ulteriori rispetto a quelli in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte seconda dell’allegato quarto alla parte quinta del D.Lgs 152/2006, per le quali sono adottate le autorizzazioni generali di cui all’articolo 272 del medesimo decreto”;

Vista la L.R.T. n. 22 del 03.03.2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014” con la quale sono state trasferite dal 01/01/2016 alla Regione le funzioni in materia di ambiente esercitate precedentemente dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. d) della medesima legge regionale;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006, l’autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti ed attività nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, specificando che i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità al precedente articolo 271, commi da 5 a 7;

Visto l’elenco di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 nel quale sono indicati gli impianti e le attività di cui al comma 2 dell’art. 272;

Dato atto che il suddetto comma 2 dell’art. 272 prevede una procedura semplificata per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per determinate attività ed inoltre prescrive che:

- l’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione;
- l’installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti ed attività non previsti in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all’art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- l’installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali è ammessa, previa contestuale procedura di adesione alle stesse;

Visto il comma 3 dell’art. 272 del D.Lgs 152/2006 in cui sono definite le condizioni procedurali per l’adesione alla autorizzazione generale da parte dei gestori delle attività ed in particolare:

- Almeno quarantacinque giorni prima dell’installazione il gestore invia al SUAP di riferimento la domanda di adesione all’autorizzazione, completa dei documenti necessari, in cui sono specificati gli impianti e le attività a cui fare riferimento;
- L’autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale in riferimento all’art.271 del D.Lgs 152/2006 (Piani e programmi sulla qualità dell’aria), o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
- L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito per un periodo pari ai quindici anni successivi all’adesione;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n. 35 ” ed in particolare l’Allegato I al suddetto D.P.R. in cui sono approvati gli allegati tecnici per gli impianti e attività in deroga di cui all’art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/2006, come definiti nella parte II dell’allegato IV della parte Quinta del decreto stesso;

Visto l’articolo 20 del Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

Vista la D.G.R.T. n. 303 del 09.03.2020 con la quale sono state individuate, in relazione al tipo e alla modalità di lavorazione, ulteriori attività oltre a quelle previste dall’elenco di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte quinta del d. lgs. n. 152/2006, da assoggettare ad autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 272, comma del D.Lgs 152/2006, ed in particolare:

- attività di lavorazione inerti;
- attività di lavorazione materiali lapidei ornamentali (marmi, pietre, graniti etc.);

Dato atto che la suddetta delibera ha altresì evidenziato che, in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, per l’adozione di autorizzazioni a carattere generale è necessaria la predisposizione di specifici allegati tecnici settoriali contenenti i valori limite di emissione, le prescrizioni tecniche e gestionali, le condizioni di costruzione o di esercizio, i metodi e le modalità di controllo delle emissioni per tali tipologie di attività, rinviando al Settore autorizzazioni ambientali la approvazione degli allegati tecnici suddetti nonché, ove necessario, di provvedere all’aggiornamento della modulistica;

Visto l’allegato A alla suddetta DGRT 303/2020 che, in riferimento alle ulteriori attività da assoggettare ad autorizzazione generale, ha definito i contenuti minimi dell’autorizzazione generale e degli allegati tecnici a corredo delle autorizzazioni generali per le attività di cui al presente atto;

Visti i commi 1 e 2 dell’art. 3 del regolamento n. 13/R del 29.03.2017 con cui si stabiliscono le modalità di approvazione con decreto dirigenziale della modulistica unica regionale in materia di autorizzazioni ambientali, ivi comprese le autorizzazioni generali di cui all’art. 272 comma 2 del D.Lgs152/2006, sia ricadenti nell’Autorizzazione Unica Ambientale sia per i casi in cui è fatta salva la facoltà dei gestori di non avvalersi dell’AUA;

Visto il decreto dirigenziale 17460/2018 con il quale è stato aggiornato il modulo unico regionale di istanza di AUA ed è stato approvato il modulo unico regionale di domanda di adesione all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale non ricadenti in AUA;

Dato atto che, in esecuzione di quanto stabilito dalla DGRT 303/2020, i tecnici del Settore autorizzazioni ambientali coadiuvati dal supporto specialistico di ARPAT hanno predisposto gli allegati tecnici per le attività di “Lavorazione inerti” e di “Lavorazione materiali lapidei ornamentali (marmi, pietre, graniti etc.)”, oggetto del presente provvedimento e che tali allegati sono stati oggetto di consultazione con le Associazioni di categoria interessate;

Ritenuto opportuno procedere in prima applicazione di quanto disposto dalla suddetta delibera ad avviare speditamente le procedure semplificate per l’adesione alle autorizzazioni in via generale da parte dei gestori delle attività interessate;

Ribadito che:

- L’adesione da parte dei gestori delle attività sopra specificate costituisce una procedura autorizzativa semplificata che ne consente l’avvio decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la necessità di sospensione dei termini e previa verifica delle dichiarazioni di rispetto dei requisiti previsti dall’autorizzazione;
- le autorizzazioni a carattere generale per le suddette attività riguardano esclusivamente le emissioni

- in atmosfera e non sostituisco ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'installazione o esercizio dell'impianto o attività;
- la durata delle singole autorizzazioni generali è di 15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione;
 - le domande di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 sono presentate al SUAP secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del DPGR n. 13/R/2017;
 - in caso di domanda di adesione alle autorizzazioni generali fuori ambito AUA, gli impianti e o attività, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, possono essere messi in esercizio trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione da parte dell'autorità competente mentre, in caso di domanda di adesione alle autorizzazioni generali in ambito AUA, per la messa in esercizio occorre aver acquisito il titolo unico ambientale ai sensi dell'articolo 4 del DPR 13 marzo 2013, n. 59;

Ritenuto di provvedere per quanto stabilito dalla richiamata D.G.R.T. n. 303 del 09.03.2020 ad approvare gli allegati tecnici come di seguito specificati:

- Allegato tecnico A - attività di lavorazione inerti;
 - Allegato tecnico B - attività di lavorazione materiali lapidei ornamentali (marmi, pietre, graniti etc);
- che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 Parte V Titolo I e in attuazione alla D.G.R.T. n. 303 del 09.03.2020 che ha individuato le ulteriori attività da assoggettare ad autorizzazione di carattere generale di cui in premessa, gli allegati tecnici di seguito specificati:
 - o Allegato tecnico A - attività di lavorazione inerti;
 - o Allegato tecnico B - attività di lavorazione materiali lapidei ornamentali (marmi, pietre, graniti etc.);
2. di dare atto che l'adesione da parte dei gestori alla procedura autorizzativa semplificata delle attività sopra specificate seguirà le procedure e le condizioni definite all'art. 272 del D.Lgs 152/2006;
3. di trasmettere il seguente provvedimento a tutti i soggetti interessati ed in particolare ARPAT, quale autorità di controllo e alle Associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

II DIRIGENTE

Allegati n. 2

*A Allegato Tecnico
3f2f1feaa48edaae08a3356eefe728f68c765b963dbdb5854bdd4b95a315da5f*

*B Allegato Tecnico
ab13150fc21666ac14f3afeb95a026e28159d23f6456ff045a5bb16299e01354*

CERTIFICAZIONE

ALLEGATO A)

Condizioni di funzionamento, valori limite, impianti di abbattimento e prescrizioni per attività di lavorazione inerti.

1. Cicli tecnologici

1.1 Ambito di applicazione

La presente autorizzazione di carattere generale si applica ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. agli stabilimenti identificati come tali ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera h del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nei quali sono condotte attività di lavorazione inerti.

1.2 Fasi lavorative

Con la presente autorizzazione a carattere generale sono autorizzate le seguenti fasi di lavoro:

- A) Movimentazione.
- B) Frantumazione, riduzione volumetrica.
- C) Macinazione, micronizzazione.
- D) Vagliatura.
- E) Stoccaggio materie prime e prodotti finiti.
- F) Lavorazioni esclusivamente meccaniche (cubettatura, burattatura, ecc.) e finitura non chimica dei materiali inerti e del pietrisco.

1.3 Materie prime oggetto dell'attività

Materiali inerti esclusi dal campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

1.4 Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

L'attività produce emissioni di Polveri per le quali i valori limiti da rispettare sono:

Tabella 1

INQUINANTE	VALORE LIMITE
Polveri totali	10 mg/Nm ³

2. Definizioni

L'autorizzazione riguarda la lavorazione di materiali inerti che sono materiali minerali granulari particellari grezzi usati nelle costruzioni e possono essere naturali, artificiali o riciclati da materiali precedentemente usati nelle costruzioni. Sono esclusi dalla presente definizione i materiali classificati "rifiuto" che rientrano nel campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

3. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

3.1 Stoccaggio materiali

Lo stoccaggio dei materiali avviene nei piazzali in cumuli o all'interno di dispositivi in modo da garantire condizioni di stabilità e sicurezza.

3.1.1 Piazzali

I piazzali di pertinenza interessati dai flussi di mezzi destinati alla ricezione di materie prime e trasporto del prodotto finito e le vie di transito interne devono essere mantenute pulite e adeguatamente umidificate con apposito impianto di umidificazione che provvederà a ripristinare a intervalli regolari l'umidità del fondo, al fine di evitare la formazione di strati polverulenti. L'umidificazione o la pulizia dei piazzali si intendono sospese nei periodi di chiusura dello stabilimento.

In caso di piazzali e vie di transito pavimentati, l'umidificazione potrà essere sostituita dalla pulizia regolare degli stessi con modalità idonea (ad es. moto scopa) con cadenza adeguata, valutata dal gestore ed indicata nella relazione tecnica. Le aree verdi, i parcheggi, le aree pertinenti ad attività ausiliarie di tipo tecnico/contabile, commerciale, le aree di rimessa e manutenzione dei mezzi e in genere le aree non interessate dai flussi principali di traffico legate alle operazioni carico e scarico delle materie prime/prodotti finiti sono da intendersi escluse dall'obbligo dell'umidificazione;

3.1.2 Cumuli

Il gestore deve provvedere ad adottare la soluzione tecnica opportuna al fine di proteggere i cumuli dai fenomeni di erosione e trascinarsi dei materiali fini da parte del vento, quali l'inumidimento delle superfici, la copertura dei cumuli con teloni o l'inerbimento per i depositi di materiali quali il suolo che abbiano durata compatibile con la posa in opera e l'attecchimento delle sostanze vegetali adatte ed efficaci allo scopo.

3.1.3 Mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto del materiale estratto, per evitare la dispersione di polvere dal carico devono essere installati degli idonei sistemi di copertura/telonatura, anche azionati elettricamente dall'autista del mezzo.

3.2 Camini

3.2.1 Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere dotate di un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. La sezione di sbocco deve essere diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che ne possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

3.2.2 I punti di campionamento delle emissioni soggette al controllo dovranno essere accessibili in sicurezza in qualsiasi momento da parte degli organi di controllo, secondo le norme vigenti¹ ed essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) conformi alle norme UNI EN ISO 15259² per il campionamento così come previsto dalle metodiche in vigore.

3.3 Condizioni di avvio

3.3.1 Il soggetto dichiarante che si è avvalso della autorizzazione di carattere generale, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, al Comune e al Dipartimento ARPAT competenti per territorio.

3.3.2 Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora, durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, lo stesso soggetto dichiarante dovrà presentare una richiesta al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime

La proroga si intende concessa qualora il Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

3.3.3 Dalla data di messa a regime dell'impianto decorre il termine di 20 (venti) giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento nell'arco di 10 (dieci) giorni volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

3.3.4 I risultati delle analisi degli autocontrolli di cui al successivo punto 4, corredati da una relazione contenente anche gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e delle operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti, dovranno essere trasmessi entro 30 gg. al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, al Comune e al Dipartimento ARPAT competente per territorio.

3.4. Autocontrolli e Metodologia analitica

3.4.1 Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti delle emissioni convogliate devono essere eseguite in conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

3.4.2 Gli autocontrolli, in ottemperanza dei dettami dell'art 271 c.17 del Dlgs 252/06 e smi sono effettuati sulla base dei metodi riportati di seguito:

Parametro	Metodo*
Portata, velocità media	UNI EN ISO 16911-1
Polveri totali	UNI EN 13284-1

* i metodi riportati in tabella si intendono nell'ultima revisione disponibile, qualora il metodo venga ritirato, si farà riferimento alla norma tecnica sostitutiva.

3.4.3 La durata dei campionamenti, da effettuarsi nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati, dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme tecniche di cui ai

1 I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n 528 nella seduta del 1 luglio 2013 ricognitiva delle norme tecniche di settore.

2 Qualora la norma venga revisionata si intende l'ultima revisione disponibile, si considerano validi eventuali aggiornamenti normativi.

precedenti punto e alle norme di legge di cui all'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 ed eventuali successive modifiche; la durata dei singoli prelievi dovrà in ogni caso essere adeguata ai fini del raggiungimento della significatività del campionamento, ai principi generali delle norme richiamate.

- 3.4.4 Il soggetto dichiarante almeno 15 gg prima del giorno fissato per il campionamento dovrà comunicare ad ARPAT via PEC: la data e l'orario nei quali effettuare i prelievi; il nome ed il recapito telefonico del laboratorio che svolgerà le analisi.
- 3.4.5 Successivamente ai campionamenti di cui al periodo di marcia controllata il gestore dello stabilimento, dovrà effettuare, con cadenza biennale, l'autocontrollo analitico delle emissioni convogliate (se presenti) per tutti i parametri indicati nonché la portata ed il tenore di ossigeno negli effluenti.
- 3.4.6 I risultati delle analisi corredate da una relazione tecnica, contenente anche gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e delle operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti, dovranno essere trasmessi entro 30 gg. al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, al Comune e al Dipartimento ARPAT competente per territorio.
- 3.4.7 Dovranno essere adottati i seguenti REGISTRI aventi pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento:
- in conformità al punto 2.7 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs 152/06 dovrà essere adottato il registro delle analisi, al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro stesso,
 - in conformità al punto 2.8 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs 152/06 dovrà essere adottato il registro degli interventi sugli impianti di abbattimento. Unitamente a quest'ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito alla frequenza di manutenzione. Sul registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento devono essere riportati anche interventi che non causano un'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento. Nel caso che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati da ditte esterne, la Ditta dovrà conservare la relativa documentazione che attesti la tipologia di intervento effettuato.

3.5 Emissioni diffuse

- 3.5.1 Nel corso delle fasi di lavoro, soggette alla produzione di emissioni di polveri, il gestore deve attuare le misure gestionali di mitigazione che si sono rese necessarie per il raggiungimento dell'esito favorevole (presenza di recettori sensibili, altezze massime dei cumuli, barriere frangivento, bagnature ecc.) con riferimento alle metodiche pubblicate nelle Linee Guida ARPAT di cui all'Allegato 2 del PRQA per la stima del rateo emissivo PM10.
- 3.5.2 La mancata attuazione delle misure si configura quale inottemperanza alle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione generale.
- 3.5.3 La conduzione degli impianti dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dello stabilimento. Particolare attenzione dovrà essere messa in atto in caso di forte ventosità, e se del caso, tutte le fasi di lavorazione dovranno essere sospese.

3.6 Impianti di abbattimento

- Gli impianti/sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, qualora presenti, dovranno essere individuati nell'ambito degli impianti a secco (a filtro o a cartuccia) o ad umido.
- Dovranno essere presenti idonei punti di prelievo a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259 -e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l' esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPAT competente per territorio.
- Dovrà essere consentito un accesso in sicurezza secondo le norme specifiche sugli ambienti di lavoro.
- Gli impianti/sistemi di abbattimento dovranno essere soggetti a procedure di gestione degli eventi di malfunzionamento, definite da parte dell' esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
- qualunque anomalia al loro funzionamento o interruzione di esercizio, tali da non assicurare il rispetto del valore limite di emissione di cui alla Tabella 1, comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi;
- i sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiori a quelli indicati nella Tabella 1.

3.7 Silos e sfiati

- 3.7.1 Gli sfiati dei silos, se presenti, devono essere captati prima dello scarico in atmosfera e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento qualora necessario per il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1. I sistemi di abbattimento devono soddisfare le migliori tecnologie disponibili e rispettare le norme tecniche di settore vigenti.
- 3.7.2 Su ogni eventuale sfiato presente nello stabilimento dovrà essere apposta un'apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione dello stesso sfiato.

Schema della Relazione Tecnica

Dovranno essere specificate:

- destinazione urbanistica (Z.T.O.);
- Superficie totale (m²);
- Numero addetti fissi;
- Schema a blocchi del ciclo produttivo;
- le fasi lavorative;
- l'elenco delle materie prime impiegate in ogni fase del ciclo produttivo;
- l'elenco dei prodotti finali;
- gli eventuali sistemi di abbattimento adottati al fine di ridurre le emissioni sia puntuali che diffuse comprensiva anche della descrizione delle vie e piazzali di transito interni (es. se asfaltato o sterrato) e dei sistemi di abbattimento e di pulizia;
- la dichiarazione di avere effettuato, con esito favorevole la stima del rateo emissivo PM10 equivalente con riferimento alle metodiche indicate nelle Linee Guida di cui all'Allegato 2 del PRQA tenendo conto e riferendo le misure gestionali di mitigazione che si sono eventualmente rese necessarie per il raggiungimento dell'esito favorevole (presenza di recettori sensibili, altezze massime dei cumuli, barriere frangivento, bagnature ecc.);

Emissioni in atmosfera puntuali (qualora presenti)

Dovranno essere indicati, con riferimento alle sopra indicate fasi lavorative:

- i punti di emissione presenti nell'impianto con le sigle E1, E2, etc. e della quantità e qualità delle emissioni (stimate), secondo il seguente quadro riassuntivo, specifico per tipo di attività;
- le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IMPIANTO:

sigla	origine	Portata	Sezione	Vel.	Temp	Alt	Durata		Inquinante		Tipo di impianto di abbattimento (*)
		Nm ³ /h	m ²	m/s	°C	m	h/g	g/a	mg/Nm ³	kg/h	

(*) es:A.U.V. = Abbattitore ad umido Venturi - A.D. = Adsorbitore - FT = Filtro a tessuto

Il tecnico
(timbro e firma)

ALLEGATO B)

Condizioni di funzionamento, valori limite, impianti di abbattimento e prescrizioni per lavorazione di materiali lapidei ornamentali (marmi, pietre, graniti, etc.)

1. Cicli tecnologici

1.1 Ambito di applicazione

La presente autorizzazione di carattere generale si applica ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. agli stabilimenti identificati come tali ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera h del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nei quali sono condotte attività di lavorazione di materiali lapidei ornamentali quali marmi, pietre, graniti, etc.

1.2 Fasi lavorative

Con la presente autorizzazione a carattere generale sono autorizzate le seguenti fasi di lavoro:

- A) Qualsiasi lavorazione a secco dei lapidei quali per es. smerigliatura, sagomatura, sbazzatura, ecc.
- B) Resinatura.
- C) Incollatura, masticiatura, fiammatura.
- D) Le lavorazioni di taglio, fresatura, taglio mediante idrogetto, segagione, lucidatura, ecc. nelle quali viene utilizzata acqua per la refrigerazione degli utensili non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in quanto non generano emissioni in atmosfera secondo le definizioni di cui all'art. 268 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1.3 Materie prime oggetto dell'attività

Materiali lapidei ornamentali di origine naturale quali marmi, pietre, graniti, etc.

1.4 Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

L'attività produce emissioni per le quali i valori limiti da rispettare sono:

Tabella 1

Lavorazione meccanica dei lapidei e fiammatura [1]

INQUINANTE	VALORE LIMITE
Polveri (quarzo in polvere se sotto forma di silice cristallina espressi come SiO ₂)	25 g/h (5 mg/Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore a 25 g/h)
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Operazioni di resinatura [2], incollatura, masticiatura, pulizia utensili con solventi

INQUINANTE	VALORE LIMITE	
Sostanze Organiche Volatili [4]	Classe II tab D Allegato 1, Parte Seconda, Allegato 2 del PRQA [3]	50 g/h
	Σ Classi III, IV, V tab D Allegato 1, Parte Seconda, Allegato 2 del PRQA	1000 g/h

Note:

1) Le operazioni di fiammatura non possono essere ricomprese nella presente autorizzazione a carattere generale se la potenza termica nominale dell'impianto di combustione supera 1 MW.

2) E' consentito un utilizzo massimo giornaliero di 200 kg di resine pronte all'uso. Deve essere predisposto e adottato un REGISTRO rilegato con pagine numerate da aggiornare con cadenza settimanale, sul quale annotare le date in cui sono effettuate le operazioni di resinatura, incollatura e i quantitativi di resine utilizzate allo scopo.

Il registro, le schede di sicurezza e tecniche di tutti i prodotti impiegati nelle operazioni di resinatura, incollatura, masticiatura, pulizia utensili con solventi, nonché la documentazione di acquisto delle resine utilizzate e relativa a ciascuna annualità, dovranno essere conservati presso lo stabilimento per almeno 3 anni, a disposizione di eventuali verifiche del rispetto dei limiti di consumo e tipologia imposti, da parte degli enti competenti.

3) in presenza di due analisi consecutive di autocontrollo che attestino valori emissivi per le SOV di classe II inferiori a 5g/h la Ditta è dispensata dall'obbligo di effettuazione di ulteriori controlli periodici per detti inquinanti, fermo restando l'obbligo di rispetto del valore limite fissato.

4) E' fatto divieto di impiego di sostanze e miscele che, a causa del loro tenore di COV, sono classificati dal Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i. come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e per i quali sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F.

2. Definizioni

L'autorizzazione riguarda lavorazioni inerenti materiali lapidei ornamentali di origine naturale quali marmi, pietre, graniti, etc. che possiedono caratteristiche tecniche ed estetiche che ne consentono l'impiego nell'edilizia e nel settore di produzione di articoli ornamentali, artistici, ecc.

3. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

3.1 Stoccaggio materiali e gestione piazzali

- 3.1.1. Lo stoccaggio dei materiali avviene nei piazzali o all'interno di dispositivi in modo da garantire condizioni di stabilità e sicurezza.
- 3.1.2. La viabilità interna ai piazzali, se di tipo sterrato ed interessata dal transito di mezzi, dovrà oggetto di periodici interventi di manutenzione tesi ad evitare il sollevamento di polveri, quali ad esempio la ricopertura con granulato inerte del tipo lavato.

3.2 Camini

- 3.2.1 Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere dotate di un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. La sezione di sbocco deve essere diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che ne possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
- 3.2.2 I punti di campionamento delle emissioni soggette al controllo dovranno essere accessibili in sicurezza in qualsiasi momento da parte degli organi di controllo, secondo le norme vigenti¹ ed essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) conformi alla norma UNI EN ISO15259² per il campionamento così come previsto dalle metodiche in vigore.

3.3 Condizioni di avvio

- 3.3.1. Il soggetto dichiarante che si è avvalso della autorizzazione di carattere generale, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, al Comune ed al Dipartimento ARPAT competenti per territorio.
- 3.3.2. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora, durante la fase di messa a regime, si evidenziasse eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, lo stesso soggetto dichiarante dovrà presentare una richiesta al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora il Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- 3.3.3. Dalla data di messa a regime dell'impianto decorre il termine di 20 (venti) giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento nell'arco di 10 (dieci) giorni volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
- 3.3.4. I risultati delle analisi degli autocontrolli di cui al successivo punto 4, corredati da una relazione contenente anche gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e delle operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti, dovranno essere trasmessi entro 30 gg. al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, al Comune e al Dipartimento ARPAT competente per territorio.

3.4 Autocontrolli e Metodologia analitica:

- 3.4.1. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti delle emissioni convogliate devono essere eseguite in conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 3.4.2. Gli autocontrolli, in ottemperanza dei dettami dell'art 271 c.17 del Dlgs 252/06 e s.m.i. sono effettuati sulla base dei metodi riportati di seguito:

1 I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n 528 nella seduta del 1 luglio 2013 ricognitiva delle norme tecniche di settore.

2 Qualora la norma venga revisionata si intende l'ultima revisione disponibile, si considerano validi eventuali aggiornamenti normativi

Parametro	Metodo*
Portata, velocità media	UNI EN ISO 16911-1
Sostanze Organiche Volatili (SOV)	UNI CEN/TS 13649
Polveri totali	UNI EN 13284-1
Silice libera cristallina	UNI EN ISO 11768

* i metodi riportati in tabella si intendono nell'ultima revisione disponibile, qualora il metodo venga ritirato, si farà riferimento alla norma tecnica sostitutiva.

- 3.4.3. La durata dei campionamenti, da effettuarsi nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati, dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme tecniche di cui al precedente punto 3.4.1 e alle norme di legge di cui all'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 ed eventuali successive modifiche; la durata dei singoli prelievi dovrà in ogni caso essere adeguata ai fini del raggiungimento della significatività del campionamento, ai principi generali delle norme richiamate
- 3.4.4. Il soggetto dichiarante almeno 15 gg prima del giorno fissato per il campionamento dovrà comunicare ad ARPAT via PEC: la data e l'orario nei quali effettuare i prelievi; il nome ed il recapito telefonico del laboratorio che svolgerà le analisi.
- 3.4.5. Successivamente ai campionamenti di cui al periodo di marcia controllata il gestore dello stabilimento, dovrà effettuare, con cadenza biennale, l'autocontrollo analitico delle emissioni per tutti i parametri indicati in tabella 1 ai fini della verifica del rispetto dei VLE di cui al presente allegato tecnico.
- 3.4.6. I risultati delle analisi corredate da una relazione tecnica, contenente anche gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e delle operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti, dovranno essere trasmessi entro 30 gg. al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, al Comune e al Dipartimento ARPAT competente per territorio e tenuti a disposizione presso l'installazione.
- 3.4.7. Dovranno essere adottati i seguenti REGISTRI aventi pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento:
- in conformità al punto 2.7 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs 152/06 dovrà essere adottato il registro delle analisi, al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro stesso,
 - in conformità al punto 2.8 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs 152/06 dovrà essere adottato il registro degli interventi sugli impianti di abbattimento. Unitamente a quest'ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito alla frequenza di manutenzione. Sul registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento devono essere riportati anche interventi che non causano un'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento. Nel caso che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati da ditte esterne, la Ditta dovrà conservare la relativa documentazione che attesti la tipologia di intervento effettuato.

3.5 Impianti di abbattimento

- Gli impianti/sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, qualora presenti, dovranno essere individuati nell'ambito degli impianti a secco (a filtro o a cartuccia) o ad umido.
- Dovranno essere presenti idonei punti di prelievo a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 15259 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'operante potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPAT competente per territorio.
- Dovrà essere consentito un accesso in sicurezza secondo le norme specifiche sugli ambienti di lavoro.
- Gli impianti/sistemi di abbattimento dovranno essere soggetti a procedure di gestione degli eventi di malfunzionamento, definite da parte dell'operante dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
- Qualunque anomalia al loro funzionamento o interruzione di esercizio, tali da non assicurare il rispetto del valore limite di emissione di cui alla Tabella 1, comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi.
- I sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiori a quelli indicati nella Tabella 1.

3.6 Emissioni diffuse

- Dovranno essere adottate tutte le migliori tecniche disponibili per la mitigazione delle emissioni diffuse in particolare di odori e polveri.
- Non sono ammesse emissioni diffuse negli ambienti di lavoro, tutte le emissioni convogliabili devono essere captate ed inviate all'esterno.

Schema della Relazione Tecnica

Ciclo produttivo

Dovranno essere specificate:

- destinazione urbanistica (Z.T.O.);
- Superficie totale (m²);
- Numero addetti fissi;
- Schema a blocchi del ciclo produttivo;
- le fasi lavorative;
- l'elenco delle materie prime impiegate in ogni fase del ciclo produttivo;
- l'elenco dei prodotti finali;
- gli eventuali sistemi di abbattimento adottati al fine di ridurre le emissioni sia puntuali che diffuse comprensiva anche della descrizione delle vie e piazzali di transito interni (es. se asfaltato o sterrato) e dei sistemi di abbattimento e di pulizia.

Emissioni in atmosfera puntuali (qualora presenti)

Dovranno essere indicati, con riferimento alle sopra indicate fasi lavorative:

- i punti di emissione presenti nell'impianto con le sigle E1, E2, etc. e della quantità e qualità delle emissioni (stimate), secondo il seguente quadro riassuntivo, specifico per tipo di attività;
- le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IMPIANTO:

sigla	origine	Portata	Sezione	Vel.	Temp.	Alt.	Durata		Inquinante		Tipo di impianto di abbattimento (*)
		Nm ³ /h	m ²	m/s	°C	m	h/g	g/a	mg/Nm ³	kg/h	

(*) es: A.U.= Abbattitore ad umido A.U.V. = Abbattitore ad umido Venturi - A.D. = Adsorbitore - FT = Filtro a tessuto

Il tecnico
(timbro e firma)